|  |  |
| --- | --- |
|  | Comune di Poncarale (Provincia di Brescia)  Piazza Caduti n. 1 – 25020 Poncarale  tel. 030 2640184 – fax 030 2540202 protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it |

[](http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PPy35e_Tg07mhM&tbnid=MbDgBi3Kxck4tM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comune.castiglionedorcia.siena.it/&ei=rVkJVK-IF8SPO4_-gYAI&bvm=bv.74649129,d.ZGU&psig=AFQjCNFbg44jUaqfDibfCymEup1gTDPqDg&ust=1409985276784886)

**Anno 2015**

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità) per l’anno 2014.

L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali ( ad .esempio illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico, servizi culturali e sportivi, servizi demografici e cimiteriali, servizi di sicurezza urbana, ecc.)

Il tributo si articola di due componenti:

* la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), dui cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
* la componente servizi, articolata a sua volta:
* nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669/679, della legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
* nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 641/666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**ALIQUOTE IMU 2015**

(Delibera C.C. n. 12 del 29/07/2014)

|  |  |
| --- | --- |
| **6,00 ‰**  (per mille) | ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DI  CAT. A/1, A/8 E A/9 (IMMOBILI DI LUSSO)  E RELATIVE PERTINENZE (una per categoria catastale C/2, C/6, C/7). DETRAZIONE € 200,00 |
| **10,60 ‰**  (per mille) | ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO, PER I TERRENI AGRICOLI E PER LE AREE FABBRICABILI  (si precisa che per l’anno 2015, resta riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille) |

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU anno 2015 con modello F24 sono:

**3912**: IMU – abitazione principale (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze;

**3914**: IMU – terreni

**3916**: IMU – aree fabbricabili

**3918**: IMU – altri fabbricati ( diversi dalla categoria catastale D)

**3925**: IMU – immobili cat “D” produttivi – quota Stato

**3930**: IMU – immobili cat “D” produttivi – quota Comune

Scadenze per il versamento dell’IMU 2015:

**ACCONTO**: entro il 16 giugno 2015;

**SALDO**: entro il 16 dicembre 2015;

**RATA UNICA**: entro il 16 giugno 2015

Il versamento NON va effettuato se l’imposta dovuta per l’intero anno da ciascun contribuente è inferiore o uguale ad Euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

|  |
| --- |
| **COMUNICAZIONE COMODATO D’USO GRATUITO**  **Si comunica che nel Regolamento IUC è stata inserita l’equiparazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° retta (genitori > < figli) che la occupano a titolo di abitazione principale.**  **Le caratteristiche per richiedere l’equiparazione sono le seguenti:**   * **l’agevolazione opera fino alla concorrenza della quota di rendita catastale pari ad € 500,00 (abitazione + pertinenze)** * **residenza e dimora dell’immobile da parte del beneficiario del comodato**   **In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola**  **Al fine di beneficiare di tale agevolazione deve essere presentata in Comune, apposita autocertificazione entro il 16.06.2015.**  **Quelle presentate ai fini ICI non sono ritenute valide.**  **Rivolgersi all’Ufficio Tributi per il fac-simile del modulo o scaricarlo dal sito internet del Comune** |

**ALIQUOTE TASI 2015**

(Delibera C.C. n. 15 del 29/07/2014)

|  |  |
| --- | --- |
| **3,00 ‰**  (per mille) | ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA DALLA A/2 ALLA A/7 E RELATIVE PERTINENZE (una per categoria catastale C/2, C/6, C/7) |
| **1,00 ‰**  (per mille) | ALIQUOTAPER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011  *(se tali fabbricati risultano locati la TASI è dovuta dall’occupante l’immobile nella misura del 20% dell’imposta e dal proprietario nella misura del 80% dell’imposta)* |

**DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE**

|  |  |
| --- | --- |
| *Rendita catastale* | *Detrazione* |
| Minore di 150,00 | 100,00 |
| > 149,99 < 200,00 | 80,00 |
| > 199,99 < 250,00 | 60,00 |
| > 249,99 < 300,00 | 40,00 |
| > 299,99 < 350,00 | 30,00 |
| > 349,99 | zero |
| Uso gratuito | nessuna detrazione |

**N.B.: per tutte le altre tipologie di immobili ( ad. Es. seconde case, immobili in affitto, terreni, aree fabbricabili, capannoni artigianali/commerciali/industriali) l’aliquota Tasi è stata azzerata.**

I codici tributo da utilizzare per il versamento della TASI anno 2015 con modello F24 sono:

**3958**: TASI – abitazione principale categorie dalla A/2 alla A/7 e relative pertinenze

**3959**: TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale

Scadenze per il versamento della TASI 2015:

**ACCONTO**: entro il 16 giugno 2015;

**SALDO**: entro il 16 dicembre 2015;

**RATA UNICA**: entro il 16 giugno 2015.

Il versamento NON va effettuato se l’imposta dovuta per l’intero anno da ciascun contribuente è inferiore o uguale ad Euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Per le abitazioni principali, l’ufficio tributi invierà il relativo modello F24 precompilato da utilizzare per il pagamento della tassa.

**TARI ANNO 2015 ( tassa rifiuti - ex Tares)**

La TARI è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**1° RATA**: entro il 16 luglio 2015

**2° RATA**: entro il 16 dicembre 2015

**RATA UNICA**: entro il 16 luglio 2015

N.B. L’ufficio tributi invierà il relativo modello F24 precompilato da utilizzare per il pagamento della tassa.